

La Corte costituzionale bocchia il contributo straordinario della manovra estiva 2011

# Ko il ticket sulle pensioni d'oro

## Illegittimo il prelievo sugli assegni superiori a 90 mila €

DI DANIELE CIRIOLI

Illecito costituzionale il ticket sui pensionati d'oro. La norma della manovra estiva del 2011 che impone il prelievo straordinario del 5-10% sulle pensioni oltre i 90-150 mila euro, dal 2011 al 2014, «ha natura certamente tributaria» e, come tale, illegittima in relazione agli art. 3 e 53 della Costituzione. Lo ha stabilito la Corte costituzionale che, nella sentenza n. 116 depositata ieri, conferma quanto lasciato intendere nella sentenza n. 241/2012 (si veda *ItaliaOggi* del 3 novembre 2012). Il ticket sui pensionati d'oro. Tecnicamente si chiama «contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici» e colpisce gli importi delle pensioni degli ex dipendenti pubblici che risultano, complessivamente, superiori ai 90 mila euro lordi annui. Ai fini dell'individuazione dei pensionati soggetti al prelievo straordinario, si fa riferimento a tutti i trattamenti pensionistici obbligatori e a quelli integrativi e complementari, sia erogati da Inps ed ex Inpdap che da enti diversi. Concorrono, inoltre, i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in ag-

giunta o a integrazione della pensione obbligatoria, incluse le rendite integrative. Sono invece escluse le prestazioni assistenziali, gli assegni straordinari di sostegno a reddito, le pensioni erogate alle vittime del terrorismo, le rendite Inail. Il contributo è pari al 5% della parte eccedente l'importo di 90 mila euro e fino a 150 mila euro e al 10% per la parte eccedente 150 mila euro, con un contributo minimo di 12 euro. Previsto

dal dl n. 98/2011 (convertito dalla legge n. 111/2011, cosiddetta manovra estiva del 2011) è stato temporaneamente abrogato dalla successiva manovra di ferragosto (dl n. 138/2011) e definitivamente ripristinato, dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2014, in sede di conversione dall'art. 2, comma 1 della legge n. 148/2011. **Il ticket incostituzionale.** Il giudizio di legittimità costituzionale è stato promosso dalla Corte dei

conti, regione Campania e Lazio, cui ha resistito l'Inps chiedendo l'inammissibilità della questione per difetto di giurisdizione (ritenendo competente il giudice tributario), eccezione tuttavia respinta dalla Consulta. I giudici costituzionali stabiliscono che il ticket sui pensionati d'oro è incostituzionale con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, secondo un ragionamento «fotocopia» di quello fatto nella pronuncia

n. 241/2012 (si veda *ItaliaOggi* del 1° novembre) con cui la stessa Corte aveva preso in esame lo stesso art. 2, comma 1, del dl n. 138/2011 impugnato nella sentenza in esame, ma per altre questioni dalla regione Sicilia. Allora, tuttavia, la Corte non poté decidere nel merito della questione, perché costretta a dichiarare la questione non ammissibile per «erronea individuazione della disposizione ritenuta lesiva». Ma lasciò più che intravedere la potenziale illegittimità della norma, illegittimità ora pienamente confermata nella sentenza n. 116/2013. Il ticket, spiega la Corte, ha natura tributaria «in quanto costituisce prelievo analogo a quello effettuato sul trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici» già dichiarato illegittimo con sentenza n. 223/2012. In particolare, nel ribadire la natura tributaria della norma impugnata, la Corte accoglie le ragioni d'impugnazione della corte dei conti per ciò che riguarda il mancato rispetto dei principi di uguaglianza, a parità di reddito, in quanto il ticket si applica solo a una categoria di cittadini, ossia ai pensionati pubblici.